

COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

Via Martiri della Libertà n.10 – 15060 Cabella Ligure (AL)

Tel.014399430 – Fax 0143919700

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 15 del 31 luglio 2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

Vista:

- la deliberazione del 27 marzo 2023, n. 4, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione del 27 marzo 2023 n. 5, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17 luglio 2023, esecutiva, con cui è stato approvato il PIAO 2023-2025;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2022;
- il CCNL siglato in data 21 maggio 2018;
- il CCNL siglato in data 16 novembre 2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 31 luglio 2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – ANNO 2023, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che: il Comune di Cabella Ligure rispetta gli Equilibri di Bilancio e il tetto della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2023 in adeguamento dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in

particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Visto l'art. 8, comma 3, del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79, comma 1, lett. A del CCNL 16 novembre 2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 13.486,64**;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 22 maggio 2018 che prevede che: *"Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente"*, è prevista una integrazione pari a **€ 489,06**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 336,92**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 22 maggio 2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 249,60**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera b), del CCNL del 16 novembre 2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 253,50**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera d,) del CCNL 16 novembre 2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 239,20**. Tali somme, ai

sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato, per un valore pari ad **€2.300,07**;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato, da ultimo con nota Prot. 12454 del 15 gennaio 2021, pari a 3 (tre) è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, pari a 3 (tre), pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 1 bis, del CCNL 16 novembre 2022 e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari a € 12.754,85, di cui € 11.675,63 soggette ai vincoli;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79, commi 2 e 3, del CCNL 16 novembre 2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari a **€ 10.906,98**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b), e comma 5 del CCNL 2022, le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e a valere dall'anno 2021, quale recupero una tantum dell'incremento 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022, per **€ 507,00**;

Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari a € 11.413,98, di cui € 0,00 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013, nota come Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2023, pari a € **1.615,35**;

Richiamato l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € **1.777,87**;

Pertanto:

- l'importo del fondo complessivo 2023 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 24.168,83, di cui € 8.282,41 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67, comma 3, lett. c, del CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 ed economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 10.093,42, e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € **10.093,42**;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2023, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, art. 79, comma 1, lett. b, del CCNL 16 novembre 2022, art. 79, comma 1, lett. c, del CCNL 16 novembre 2022, art. 79, comma1 bis, del CCNL 16 novembre 2022, art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, art. 79, comma 5, del CCNL 16 novembre 2022, economie del fondo dell'anno precedente ed economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € **8.282,41**;

Considerato che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari a € **7.793,35**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari a € **20.286,55**;

- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2023 risulta uguale al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

| TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 | | |
|---|------------------|------------------|
| | ANNO 2016 | ANNO 2023 |
| Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite | 10.093,42 | 7.793,35 |
| Indennità di Posizione e risultato EQ | 9.199,62 | 11.499,69 |
| Fondo Straordinario | 1.127,17 | 1.127,17 |
| TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23, comma 2, D.LGS 75/2017 | 20.420,21 | 20.420,21 |
| RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO | | OK |

| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE | | |
|---|------------------|--|
| | ANNO 2016 | ANNO 2023 |
| Fondo stabile soggetto al limite | 13.486,64 | 11.675,63 |
| Fondo variabile soggetta al limite | 0,00 | 0,00 |
| Risorse fondo prima delle decurtazioni | 13.486,64 | 11.675,63 |
| Decurtazioni 2011/2014 | 1.615,35 | 1.615,35 |
| Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | 1.777,87 | 1.777,87 |
| TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE | 10.093,42 | 8.282,41 |
| Decurtazioni per rispetto 2016 | | 489,06 |
| RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI | | 7.793,35 |
| | | FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente |
| Risorse stabili NON sottoposte al limite | | 1.079,22 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Risorse variabili NON sottoposte al limite | | 11.413,98 |
| TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE | | 20.286,55 |

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022 una quota di € 7.583,92 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2023;

DETERMINA


per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2023, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito dal DM attuativo del 17 marzo 2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11 dicembre 2019, che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31 dicembre 2023 rispetto ai presenti al 31 dicembre 2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 20.286,55**;
5. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari a **€ 7.583,92**;
6. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2023 per un importo pari a **€ 1.127,17**;
7. che il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel PIAO assegnati nel 2023 al Responsabile di Elevata Qualificazione, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
8. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
9. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
10. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Il Segretario comunale


Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Giovanni Olivetto



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile

Rambini